

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Deliberazione</i>)	165
<i>ALLEGATO 1 (Programma approvato dalla Commissione)</i>	170

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	166
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i>	172
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	175

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, con riferimento ai profili di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	169
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

(*Deliberazione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'attua-

zione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, ricorda preliminarmente che l'Assemblea della Camera ha deliberato lo stralcio, dall'originario disegno di legge C. 1441, degli articoli: 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, confluiti nel disegno di legge C. 1441-*ter* dal titolo « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »; nonché degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, confluiti nel disegno di legge C. 1441-*quater* dal titolo « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ». La restante parte del disegno di legge, rileva, con il numero 1441-*bis*, mantiene il titolo originario « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » e costituisce l'oggetto del parere in esame, da rendere alle Commissioni riunite I e V della Camera. Si sofferma quindi, nello svolgimento della relazione, sui profili di competenza della Commissione. Riferisce che l'articolo 1 del testo prevede la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali, che non risultano an-

cora impegnate alla data del 31 maggio 2008, disponendo che tali previsioni costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili. Segnala che tali norme appaiono di contenuto pressoché identico a quelle dell'articolo 6-*quater* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008. Ravvisa pertanto l'opportunità di un coordinamento delle menzionate disposizioni. Riferisce che l'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, la cui dotazione viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Evidenzia che costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari. Fa notare che l'articolo in oggetto reca norme analoghe a quelle dell'articolo 6-*quinqüies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008; ritiene al riguardo utile un opportuno coordinamento delle relative disposizioni. Evidenzia che l'articolo 4, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico, prevede la costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno », con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni

meridionali. Osserva che il testo in esame è pressoché identico a quello dell'articolo 6-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008. Occorre al riguardo un coordinamento delle relative disposizioni. Illustra quindi le previsioni dell'articolo 19 del testo, che reca, attraverso l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Codice dei contratti pubblici, un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali. In particolare si sofferma sul comma 3-undecies, che statuisce che le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Rileva che tale previsione appare volta a legittimare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali: ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente. In ordine all'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, rileva che il riordino dei servizi pubblici locali costituisce oggetto di intervento da parte dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, la cui disciplina presenta notevoli analogie con il testo in esame. Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici in entrambi i testi si prevede una modalità ordinaria consistente nell'attivazione di procedure competitive ad evidenza pubblica. In deroga alla modalità ordinaria è prevista una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara in particolari situazioni che non consentono il ricorso al mercato. I soggetti ammessi all'affidamento diretto, ai sensi del testo in esame, sono le società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per la gestione *in house* e le società miste a partecipazione pubblica e privata. Osserva che l'articolo 23-bis citato, invece, non ammette all'affidamento diretto le società mi-

ste e non si riferisce esplicitamente alle società *in house*, ma prevede genericamente che l'affidamento diretto debba avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Segnala che entrambi i provvedimenti precludono ai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in virtù dell'affidamento diretto la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi (le cosiddette attività *multiutility*) o in ambiti territoriali diversi, con deroga per le società quotate in borsa. Ravvisa al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni. Riferisce che l'articolo 29 apporta modifiche agli articoli 22 e 29 della legge n. 241 del 1990 sull'azione amministrativa, la cui applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, al fine di garantire una disciplina unitaria del procedimento amministrativo su tutto il territorio nazionale. Il testo in esame individua le disposizioni della legge n. 241 del 1990 che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, *ex* articolo 117, comma 2, lettera *m*), e pertanto sono vincolanti anche per le regioni e gli enti locali: tali disposizioni riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Richiama quindi un ambito di disposizioni della legge n. 241 del 1990 riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono essere individuati, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione a livello locale. Sottolinea quindi il divieto per le regioni e gli enti locali di stabilire, negli ambiti indicati, garanzie inferiori a quelle stabilite nella legge n. 241 del 1990, consentendo loro di prevedere livelli più alti di tutela. Richiama altresì la clausola di applicazione

delle norme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, le quali adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi statuti. Riferisce sull'articolo 30 che, ai commi 1 e 2, dispone l'abolizione dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali, mentre ai commi da 3 a 5 contempla una serie di norme volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni. Segnala quindi il comma 6 dell'articolo 30, che reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate. In relazione all'articolo 42, segnala l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Rileva in conclusione che l'articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista.

Illustra quindi i contenuti della proposta di parere da lui formulata (*vedi allegato 2*), manifestando la disponibilità a recepire nella stessa le eventuali osservazioni o i rilievi che vengano formulati nel corso del dibattito.

Il deputato Mario PEPE (PD), esprime perplessità e rilievi critici sul testo in esame; evidenzia che le diverse ed eterogenee disposizioni oggetto del provvedimento attengono a materie già regolate dalla legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008: ravvisa pertanto l'esigenza di procedere ad un adeguato coordinamento delle relative disposizioni. Avanza riserve sul contenuto dell'articolo 1 del testo, che determina una sensibile riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Valuta negativamente le

previsioni dell'articolo 73 del testo in esame, relative ai finanziamenti destinati allo studio della problematiche connesse alla riforma federale, nonché quelle riguardanti la disciplina dei servizi pubblici locali, in ordine alle quali registra evidenti difficoltà nella concreta attuazione normativa in ambito regionale. Apprezza le previsioni del testo volte alla modifica della legge n. 142 del 1990 sull'azione amministrativa; valuta invece negativamente la prevista istituzione della « Banca del Mezzogiorno », di cui non ritiene chiare le finalità. Esprime in conclusione il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IDV) evidenzia, in relazione a provvedimenti particolarmente articolati e complessi, quale quello all'ordine del giorno, che sarebbe opportuno riservare un più ampio ed approfondito esame dei relativi contenuti. Stigmatizza la prassi ormai invalsa, da parte del Governo, di procedere sovente a revoche di finanziamenti già assegnati soprattutto in relazione alle politiche di sviluppo delle regioni del meridione. Esprime pertanto riserve sulle previsioni dell'articolo 1 del testo che revoca le assegnazioni effettuate dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Evidenzia, nel testo in esame, profili di contraddizione tra l'annunciata riforma federalista e la presenza di disposizioni che appaiono di segno contrario, quale la soppressione dell'indennità alle farmacie rurali, disposta dall'articolo 30 ai commi 1 e 2. Esprime quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore

Il deputato Oriano GIOVANNELLI (PD) esprime una valutazione negativa sul disegno di legge in esame, che regola materie già oggetto di intervento normativo da parte della legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, e che appare inoltre assumere i connotati di una legge « *omnibus* », dal contenuto frammentario ed eterogeneo.

Fa notare che la disciplina relativa agli enti locali dovrebbe più opportunamente essere inserita nell'ambito dei provvedimenti relativi alla Carta delle autonomie. Precisa al riguardo che la riforma dell'istituto del segretario comunale viene attuata nel testo in esame in un'ottica meramente ragionieristica e di bilancio. Nel rilevare che la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge non consente approfondite valutazioni nel merito dei numerosi profili di intervento, esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, dichiara di condividere talune osservazioni emerse nel corso degli interventi in relazione alla disciplina del segretario comunale e delle farmacie rurali. Ritiene pertanto opportuno riformulare la proposta di parere da lui presentata al fine di accedere a talune delle indicazioni prospettate nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di propria competenza e non sul complessivo contenuto del provvedimento. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della prevista audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 15.35.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45

AUDIZIONI

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, con riferimento ai profili di competenza della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Remigio CERONI (PdL), nonché i senatori Fiorenza BASSOLI (PD), Cosimo LATRONICO (PdL) e Paolo TANCREDI (PdL).

Il ministro Maurizio SACCONI fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Quadro di riferimento.*

L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamato a valutare l'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva concernente il nuovo assetto di competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare, si tratta delle proposte di legge C. 692, d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, C. 747 Paniz e C. 748 Paniz, assegnate alla Commissione. Si segnala che il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, ha preannunciato, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 22 luglio, l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo sul federalismo fiscale.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è sovente chiamata a rendere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine intende acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosid-

detto federalismo fiscale in ordine al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali dalla vigente normativa ed in relazione al contenuto dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

La Commissione intende porre particolare attenzione all'analisi delle tematiche attinenti all'evoluzione del ruolo e delle competenze riconosciute alle Regioni in materia: l'indagine conoscitiva rientra quindi in un filone di interesse istituzionale per la Commissione, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione. Come segnalato, la Commissione è tenuta a svolgere le proprie funzioni consultive rispetto all'*iter* legislativo dei provvedimenti aventi ad oggetto i profili su cui verte l'indagine, ravvisandosi pertanto l'esigenza di procedere ad un'adeguata attività istruttoria, cui assolve principalmente l'indagine medesima.

In particolare, la Commissione intende approfondire alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m*) dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera *m*) costituisce quindi un punto di rilievo dell'indagine.

Occorre inoltre valutare i profili che attengono alla incidenza della spesa storica ed alla prospettiva del suo superamento, che potrebbe avvenire mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo, il che rappresenta un ulteriore profilo di interesse dell'indagine.

Altro profilo da approfondire attiene alla perequazione ed alle modalità attuative della sua traduzione concreta.

Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede inoltre un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico.

Il ruolo delle regioni a statuto speciale rappresenta un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.

L'indagine si articolerà nell'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro per i rapporti con le Regioni;

Rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari di Stato) con competenza sulle materie oggetto dell'indagine;

Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali;

Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni;

Presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano e assessori regionali con competenza sulle materie oggetto dell'indagine;

Presidenti dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

Rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);

Rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI);

Rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

Rappresentanti di Legautonomie;

Rappresentanti di associazioni di categorie e dei sindacati dei lavoratori;

Istituti di ricerca, studiosi e personalità accademiche e istituzionali che hanno approfondito il tema del federalismo fiscale nell'ottica regionale;

La Commissione, acquisita apposita e specifica autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, intenderebbe svolgere alcune missioni al fine di incontrare rappresentanti istituzionali con cui effettuare una comparazione sulle tematiche in oggetto, con l'intento di approfondire, qualora sia opportuno, anche la conoscenza del ruolo svolto dalle autonomie regionali e territoriali nei modelli organizzativi federali stranieri.

L'indagine, connessa all'esame in sede consultiva dei provvedimenti attinenti alle materie oggetto dell'indagine, su cui la Commissione è tenuta a rendere il parere alle omologhe Commissioni competenti in sede referente di Camera e Senato, dovrebbe concludersi in tempo utile per l'espressione del predetto parere e, in ogni caso, entro il termine di sei mesi.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno », con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle cen-

trali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per

la gestione *in house* e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge 241/1990 sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 6, sarebbe opportuno legittimare gli enti

locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-*bis* nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coor-

dinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno » e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;

d) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, che regola la materia.

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno », con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle cen-

trali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per

la gestione *in house* e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 5, sarebbe opportuno legittimare gli enti

locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coor-

dinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno » e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere

sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 30, di sopprimere i commi 1 e 2 affinché sia rinviata la disciplina delle farmacie rurali ad una apposita legge-quadro in materia;

d) valutino le Commissioni di merito, al comma 5 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

e) valutino inoltre le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 30, l'opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;

f) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che regola la materia.